



“Swiss Professionals of Clinical Research Coordination”

Capitolo 1

Art. 1

Nome

Con il nome “Swiss Professionals of Clinical Research Coordination” è costituita un’associazione a norma del presente statuto e ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile.

Art.2

Scopo

1. Salvaguardia e promozione degli interessi professionali di categoria delle persone che operano nell’ambito della “Clinical Research Coordination”
2. Utili al perseguimento dello scopo sono:
 - a) la promozione di una descrizione delle mansioni unificata;
 - b) la definizione di una struttura di formazione;
 - c) la promozione della formazione continua e del perfezionamento
 - d) lo svolgimento di pubbliche relazioni per l’incremento del gradimento dei “Swiss Professionals of Clinical Research Coordination”;
 - e) la rappresentanza delle categorie professionali
 - f) L’acquisizione di mezzi finanziari volti al raggiungimento dei suoi obiettivi.
3. La coordinazione dei suoi gruppi di lavoro.
4. La propaganda attiva per acquisire nuovi membri.

Art.3

Sede

La sede dell’associazione si trova presso il domicilio del/della presidente.

Capitolo 2

Art. 4

Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

- a) l’Assemblea sociale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l’ufficio di revisione



Art. 5

Finanze

1. Entrate

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- a) contributi sociali;
- b) sussidi o lasciti;
- c) ricavi da attività dell'associazione;
- d) eventuali sovvenzioni di enti pubblici;
- e) contributi volontari e donazioni.

2. Uscite

I costi dell'associazione si compongono in particolare di

- a) costi d'amministrazione;
- b) ulteriori spese decise dall'Assemblea sociale o dal Comitato direttivo.

3. Esercizio annuale

L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale;
è esclusa la responsabilità personale dei soci.

Capitolo 3

Art. 6

Soci

1. Ogni persona fisica e giuridica che ha interesse al raggiungimento delle finalità menzionate nell'art. 2 può diventare socio.
2. Tutti i soci hanno ugual diritto di voto.
3. Si riscuote un contributo sociale.
4. L'appartenenza si estingue con le dimissioni scritte indirizzate al Comitato direttivo, l'esclusione o il decesso.
5. Le dimissioni dall'associazione sono possibili per la fine dell'anno. Per l'anno iniziato va versato l'intero ammontare del contributo.
6. Un socio può essere escluso in qualsiasi momento dall'associazione per cause quali l'infrazione contro gli scopi dell'associazione, la violazione degli statuti oppure in caso di mancato pagamento del contributo sociale.



Art. 7
Adesione

Le richieste d'adesione sono da indirizzare al Comitato direttivo, il quale decide sull'ammissione dei nuovi soci e ne informa l'Assemblea sociale.

Capitolo 4

Art. 8
Assemblea sociale

L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione alla quale competono i seguenti compiti:

- a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea sociale;
- b) approvazione, modifica e integrazione dello statuto;
- c) presa di conoscenza delle adesioni dei nuovi soci e delibera sull'esclusione dall'associazione;
- d) nomina dei membri del Comitato direttivo e dell'ufficio di revisione;
- e) definizione dell'orientamento dei lavori e della conduzione delle attività dell'associazione;
- f) approvazione del rapporto annuale, del bilancio d'esercizio e del preventivo;
- g) delibera sullo scarico dei membri del Comitato direttivo e dei revisori
- h) fissazione del contributo annuale sociale;
- i) trattazione delle mozioni.

Art. 9
Mozioni

Le mozioni all'Assemblea sociale sono da inoltrare al Comitato direttivo in forma scritta almeno 30 giorni prima.

Art. 10
Convocazione dell'Assemblea sociale

La convocazione dell'Assemblea avviene in forma scritta con posta elettronica, con la notifica dell'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea così convocata può validamente deliberare.

Art. 11
Conduzione dell'Assemblea sociale

L'Assemblea sociale è condotta dal/dalla presidente del Comitato direttivo oppure da un altro membro dello stesso.



Art. 12

Voto

1. Gli affari dell'associazione e le elezioni sono decisi per voto palese (a maggioranza semplice dei soci presenti). In caso di parità il/la presidente dell'Assemblea darà il voto decisivo.
2. Per la revisione parziale o totale dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza di $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto di voto presenti.
3. Il voto avviene per alzata di mano.

Art. 13

Svolgimento

1. L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.
2. La convocazione all'Assemblea avviene in forma scritta a tutti i soci.
3. Un'Assemblea straordinaria avviene su convocazione del Comitato direttivo oppure su richiesta di un quinto dei soci.

Capitolo 5

Art. 14

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo ha il compito di realizzare ed eseguire le decisioni dell'Assemblea sociale e rappresenta l'associazione verso l'esterno.
2. Il Comitato direttivo dirige l'associazione e prende tutte le decisioni necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Il Comitato direttivo decide su tutte le questioni che non sono esplicitamente riservate all'Assemblea sociale.

Art. 15

Membri del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo si compone da quattro fino ad un massimo di 8 membri, che sono eletti dall'Assemblea sociale per la durata di due anni.
2. Il Comitato direttivo si costituisce in maniera autonoma.
3. Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta lo richiedano gli affari dell'associazione.

Art. 16

Potere decisionale



L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due di due membri del Comitato direttivo.

Art. 17

Composizione del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice-presidente;
- c) Attuario;
- d) Cassiere;
- e) Rappresentanti dei gruppi di lavoro.

Art. 18

Compiti

I compiti del Comitato direttivo sono:

- a) la conduzione dell'associazione “Swiss Professionals of Clinical Research Coordination”;
- b) l'adozione delle misure necessarie al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) l'amministrazione finanziaria dell'associazione;
- d) la tenuta della contabilità;
- e) la convocazione dell'Assemblea sociale ordinaria oppure straordinaria;
- f) la decisione sull'ammissione e l'esclusione di soci;
- g) il controllo dell'osservanza degli statuti, l'emanazione di regolamenti e l'amministrazione del patrimonio dell'associazione;
- h) la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno;
- i) l'implementazione di gruppi di progetto;
- j) l'elaborazione di un programma (annuale);
- k) la delega di lavori per l'associazione;
- l) l'organizzazione dell'Assemblea sociale nell'ambito del congresso annuale.

Art. 19

Competenze

Il Comitato direttivo è responsabile per l'assunzione (il licenziamento) di collaboratori pagati e volontari dell'associazione. Incarichi limitati nel tempo possono essere deliberati dal Comitato direttivo a tutti i soci oppure a persone esterne.

Art. 20

Fondi, fondazioni

1. L'associazione può costituire fondazioni per scopi determinati, potendo destinare beni a scopi specifici per regolamento. Sulla costituzione, l'amministrazione e lo scioglimento decide l'Assemblea generale.
2. Questi fondi non saranno compresi nella contabilità annuale. Essi vanno gestiti separatamente, ma dovranno risultare nel bilancio patrimoniale.



Capitolo 6

Art. 21

Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione interno all'associazione controlla la contabilità e presenta il suo rapporto all'Assemblea sociale. L'ufficio di revisione si compone di due revisori nominati dall'Assemblea sociale.

Capitolo 7

Art. 22

Scioglimento

La decisione sullo scioglimento dell'associazione è riservata a un'Assemblea sociale ordinaria oppure straordinaria e richiede la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci presenti. Se l'associazione detiene degli attivi, questi saranno trasferiti ad un'organizzazione con finalità analoghe.